Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** L. 0,60

Anno LXV **Roma — Sabato, 23 agosto 1924** **Numero 198**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti di Governo ed a tutti gli abbonati alla Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, che si è oggi ultimata la spedizione del « Primo fascicolo » del volume quinto della Raccolta ufficiale dell'anno 1924.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione del fascicolo suddetto dovranno essere indirizzati al Regio ufficio della raccolta delle leggi e dei decreti, Via Giulia, n. 52, Roma (16), entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che trascorso detto termine, tali reclami non saranno più ammessi, e che gl'interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

1262. — REGGIO DECRETO-LEGGE 16 luglio 1924, n. 1257.
Ripristino dei compartimenti marittimi di Viareggio, Torre del Greco e Ravenna . . . . . Pag. 2967

1263. — REGIO DECRETO-LEGGE 25 luglio 1924, n. 1258.
Sistemazione finanziaria del Consorzio obbligatorio per la industria zolfifera siciliana, in Palermo . . Pag. 2968

1264. — REGIO DECRETO 7 luglio 1924, n. 1260.
Cessione dell'esercizio del tronco ferroviario Renate-Fornaci di Briosco della ferrovia Monza-Molteno-Oggiono . . . . Pag. 2969

1265. — REGIO DECRETO-LEGGE 19 luglio 1924, n. 1259.
Modificazione nella costituzione della Commissione consultiva tecnico-legale istituita con R. decreto 7 gennaio 1923, n. 71 . . . . Pag. 2969

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1924.
Creazione in Lecce di un istituto di previdenza sociale. Pag. 2970

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Estrazione delle obbligazioni del prestito **Blount** . . . . Pag. 2970
Ministero della pubblica istruzione: Comunicato . Pag. 2970
Ministero dell'economia nazionale: Corso medio dei cambi e **media dei consolidati** negoziati a contanti . . . Pag. 2970

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1262.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 luglio 1924, n. 1257.
Ripristino dei compartimenti marittimi di Viareggio, Torre del Greco e Ravenna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 18 agosto 1908, n. 540 e 23 agosto 1912, n. 1018, che istituiscono i compartimenti marittimi di Viareggio, Torre del Greco e Ravenna;

Visto il R. decreto 20 dicembre 1923, n. 3235, col quale i compartimenti marittimi di Viareggio, Torre del Greco e Ravenna vennero ridotti ad uffici circondariali di porto;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 566, che istituisce il Ministero delle comunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono ripristinati i compartimenti marittimi di Viareggio, Torre del Greco e Ravenna, ed aggregati rispettivamente alle Direzioni marittime di Livorno, Napoli e Venezia.

Art. 2.

I limiti territoriali e le suddivisioni in uffici dei compartimenti marittimi di Viareggio, Torre del Greco e Ravenna risultano dalla tabella annessa al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per le comunicazioni.

Art. 3.

Il presente decreto ha vigore dal 1° luglio, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 16 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 agosto 1924.
Atti del Governo, registro 227, foglio 73. — GRANATA.

Tabella della circoscrizione territoriale dei compartimenti marittimi di Viareggio, Torre del Greco e Ravenna.

Direzione marittima	Capitaneria di porto	Uffici circondariali	Uffici territoriali dei circondari	Uffici marittimi locali	Delegazioni di spiaggia
Livorno	Viareggio	—	Dal torrente Parmigliola al comune di Ripa escluso	Marina di Carrara	Marina di Massa Forte dei Marmi
Napoli	Torre del Greco	—	Da Portici incluso a Torre del Greco incluso	Portici	Resina
Venezia	Ravenna	—	Dal comune di Cesenatico escluso alla foce del Po di Goro	—	Cervia Porto Corsini Primaro Porto Garibaldi Volano Porto di Goro

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le comunicazioni
CIANO.

Numero di pubblicazione 1263.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 luglio 1924, n. 1258.

Sistemazione finanziaria del Consorzio obbligatorio per la industria zolfifera siciliana, in Palermo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 11 gennaio 1923, n. 202; 9 giugno 1923, n. 1444; 24 settembre 1923, n. 2310; relativi alla sistemazione finanziaria ed alla emissione di obbligazioni da parte del Consorzio obbligatorio per la industria zolfifera siciliana;

Visto il R. decreto-legge 10 giugno 1921, n. 736, ed il R. decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 3060;

Considerata la necessità di apportare modificazioni alle citate disposizioni in relazione alla mutata situazione finanziaria del Consorzio suddetto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel caso che da parte del Consorzio obbligatorio per la industria zolfifera siciliana in Palermo, non si facesse luogo alla emissione delle obbligazioni autorizzata dall'art. 2 del R. decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 202, il fondo di garenzia costituito ai termini dell'art. 8 del citato R. decreto-legge resta destinato a fronteggiare le eventuali differenze tra le passività consortili e relativi interessi agli articoli 3 e 4 dello stesso decreto-legge ed il ricavato netto dalla vendita delle 273,740 tonnellate di zolfo esistenti nei magazzini consortili al 30 aprile 1922.

Art. 2.

A partire dal 1° agosto 1924 resta abolito il contributo di lire venti per ogni tonnellata di zolfo consegnata al Consorzio per la vendita, stabilito al n. 3 dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 202.

Le somme già versate per tale contributo negli esercizi consortili 1° agosto 1922-31 luglio 1923 e 1° agosto 1923-31 luglio 1924 restano acquisite al fondo di garanzia di cui all'art. 8 del R. decreto-legge sopracitato, e concorreranno alla eventuale restituzione prevista dall'art. 9 del medesimo decreto-legge, nei casi e nell'ordine di precedenza ivi stabiliti.

Art. 3.

I tre quinti delle somme accantonate per il progresso tecnico economico della industria zolfifera ai sensi dell'art. 1 (lettera *B*) del R. decreto 31 agosto 1919, n. 1754, sono totalmente liberati dal vincolo di garanzia di cui al n. 5 dell'art. 8 del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 202, e restituiti alla loro originaria destinazione.

Art. 4.

La quota di spettanza del Tesoro dello Stato sul fondo di garenzia costituito con gli utili netti ricavati dalle operazioni di credito di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 10 giugno 1921, n. 736; e art. 2 del R. decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 3060, sarà devoluta in sede di liquidazione delle operazioni predette, ad estinzione dei debiti consortili elencati agli articoli 3 e 4 del R. decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 202.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 25 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 agosto 1924.
Atti del Governo, registro 227, foglio 74. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1264.

REGIO DECRETO 7 luglio 1924, n. 1260.

Cessione dell'esercizio del tronco ferroviario Renate-Fornaci di Briosco della ferrovia Monza-Molteno-Oggiono.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 19 aprile 1907, n. 338, con cui fu approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il giorno 15 marzo detto anno per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia da Monza per Triuggio e Besana a Molteno, con diramazione da Renate alle Fornaci di Briosco, al Consorzio per la ferrovia Monza-Besana-Oggiono, e per esso alla Società anonima per le ferrovie della Brianza Centrale;

Visti i successivi Nostri decreti 3 aprile 1913, n. 355 e 28 giugno 1914, n. 734, con i quali furono rispettivamente approvati gli atti addizionali 7 marzo 1913 e 24 aprile 1914 a parziale modifica della citata convenzione 15 marzo 1907;

Visto il decreto Ministeriale 24 gennaio 1920, n. 184, con cui la « Società anonima per la ferrovia Monza-Molteno-Oggiono » fu riconosciuta concessionaria, in sostituzione della cessata Società per le ferrovie della Brianza Centrale della ferrovia Monza-Besana-Molteno-Oggiono, con diramazione Renate-Fornaci di Briosco;

Ritenuto che l'esercizio sul tratto Renate-Fornaci di Briosco, della lunghezza di km. 3 + 994,32 è rimasto interrotto dal novembre 1917 a causa del disarmo della linea per l'avvenuta requisizione del materiale metallico da parte dell'autorità militare, in dipendenza di che, a termini dell'art. 4 della citata convenzione 15 marzo 1907, fu sospeso il pagamento della quota di sovvenzione afferente all'esercizio;

Considerato che ad assicurare il ripristino dell'esercizio del predetto tronco ferroviario si è costituita la « Società anonima raccordo Renate-Fornaci di Briosco », giusta atto pubblico 15 maggio 1923 a rogito dott. Cesare Bernasconi De Luca;

Vista la convenzione in data 27 febbraio 1924, per notaro dott. Federico Antonio Fenini, stipulata tra la Società per la ferrovia Monza-Molteno-Oggiono e la nuova « Società anonima raccordo Renate-Fornaci di Briosco », in forza della quale convenzione la prima delle nominate due Società formalmente rinuncia alla concessione del raccordo in parola, impegnandosi a riarmare detto tronco ferroviario onde effettuarne la consegna alle condizioni stabilite dall'art. 186 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447 e d'altra parte la « Società anonima raccordo Renate-Fornaci di Briosco » assume l'esercizio del raccordo stesso, senza alcuna sovvenzione da parte dello Stato, obbligandosi invece di corrisponderne ad esso un canone annuo di esercizio per importo pari alla quota di sovvenzione afferente alla costruzione, ossia agli 8 decimi della sovvenzione governativa di L. 19,771.88;

Considerato che viene in tal modo assicurata la riapertura all'esercizio per uso industriale del raccordo Renate-Fornaci di Briosco, con riserva che esso sia eventualmente allacciato ad altri stabilimenti od anche adibito al trasporto di persone, secondo modalità da stabilirsi all'uopo dal Ministero dei lavori pubblici;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È ratificata la convenzione 27 febbraio 1924 a rogito dottore Federico Antonio Fenini, stipulata tra la « Società per la ferrovia Monza-Molteno-Oggiono » e la nuova « Società anonima raccordo Renate-Fornaci di Briosco », secondo la quale convenzione la prima delle nominate due Società formalmente rinuncia alla concessione del raccordo Renate-Fornaci di Briosco, obbligandosi a provvedere al riarmamento di esso, e la seconda di dette Società assume l'esercizio ad uso privato del raccordo in parola, senza alcuna sovvenzione governativa, impegnandosi a corrispondere allo Stato un canone annuo per importo pari alla quota di sovvenzione afferente alla costruzione ossia agli otto decimi della sovvenzione governativa di L. 19,771.88 di cui alla convenzione 15 marzo 1907.

Art. 2.

È riservata al Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato generale delle ferrovie, l'approvazione delle modalità di esercizio del raccordo ferroviario Renate-Fornaci di Briosco, che viene a tale effetto considerato quale ferrovia privata di seconda categoria, in base alle proposte che dovranno all'uopo essere presentate dalla Società esercente.

Art. 3.

Resta in facoltà al Governo di prescrivere che il raccordo in parola venga allacciato ad altri stabilimenti oltre quelli già esistenti od anche adibito al trasporto di persone ove lo ritenga necessario a suo insindacabile giudizio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

SARROCCHI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1924.
Atti del Governo, registro 227, foglio 76. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1265.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 luglio 1924, n. 1259.

Modificazione nella costituzione della Commissione consultiva tecnico-legale istituita con R. decreto 7 gennaio 1923, n. 71.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 71, che istituisce presso il Ministero delle poste e dei telegrafi una Commissione consultiva tecnico-legale chiamata ad esprimere il proprio parere sugli affari riflettenti l'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840, che apporta modificazioni all'ordinamento del Consiglio di Stato;

Ritenuto che a norma di detto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840, i consiglieri di Stato, a datare dal 1° lu-

glio 1924, non possono far parte di corpi consultivi delle Amministrazioni centrali;

Considerata, quindi, la necessità di modificare la costituzione della Commissione consultiva tecnico-legale istituita col R. decreto 7 gennaio 1923, n. 71;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1924 cessano dal far parte della Commissione consultiva tecnico legale istituita presso il Ministero delle poste e dei telegrafi i due consiglieri di Stato facenti parte della Commissione stessa a norma dell'art. 2 lettera *a*) del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 71.

Art. 2.

La presidenza della Commissione suddetta è affidata a uno dei tre Sottosegretari di Stato per le comunicazioni.

Art. 3.

Nelle deliberazioni prese a parità di voti prevale il voto del presidente.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 19 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — FEDERZONI — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 agosto 1924.
Atti del Governo, registro 227, foglio 75. — GRANATA.

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1924.
Creazione in Lecce di un istituto di previdenza sociale.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO COL
MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il decreto Ministeriale 18 aprile 1924, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 25 aprile 1924, n. 98;

Decreta:

L'agenzia di Lecce, di cui alla tabella dell'art. 1 del citato decreto, è trasformata in istituto di previdenza sociale.

Roma, addì 10 giugno 1924.

Il Ministro per l'economia nazionale: CORBINO.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Avviso.

L'estrazione delle obbligazioni del prestito Blount per l'ammortamento al 1° ottobre p. v. non avrà luogo, giacchè ai termini della convenzione stipulata il 12 aprile 1865 tra il cessato Governo pontificio e i signori Eduardo Blount e compagni, è stato provveduto all'ammortamento stesso mediante acquisti.

Roma, 21 agosto 1924.

Il Direttore generale: N. CIRILLO

Il Direttore capo divisione: BORGIA.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Comunicato.

Essendo ignota la attuale residenza del prof. Latino Vincenzo, già ordinario nel ruolo degli insegnanti delle Regie scuole tecniche, il Ministero della pubblica istruzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 82 del regolamento approvato con R. decreto 27 settembre 1923, n. 2319, ha inviato:

1° al sindaco della città di Palermo nella quale il prof. Latino è nato;

2° al sindaco della città di Castroreale nella quale il medesimo esercitò da ultimo l'ufficio di insegnante, copia dell'atto di accusa tendente a stabilire se la destituzione del prof. Latino debba o no essere accompagnata dalla perdita del diritto al trattamento di quiescenza.

Al prof. Latino sono assegnati 15 giorni da oggi per la presentazione delle sue osservazioni e difese

p. *Il Ministro*: SEVERI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 183

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 22 agosto 1924.

	Media		Media
Parigi	122 84	Belgio	113 18
Londra	101 769	Olanda	8 80
Svizzera	423 67	Pesos oro	17 65
Spagna	302 50	Pesos carta	7 625
Berlino	—	New York	22 572
Vienna	0 0318	Oro	435 53
Praga	68 —		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	84 24
	3.50 % » (1902)	79 —
	3.00 % lordo	54 33
	5.00 % netto	97 53
	Obbligazioni delle Venezie 3.50%	84 25

Boselli Giuseppe, gerente.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.